

**CONTRATTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA SU RETE DI DISTRIBUZIONE  
STIPULATO DAL VENDITORE/GROSSISTA O DA ALTRO MANDATARIO PER CONTO DEI CLIENTI  
FINALI DEL MERCATO LIBERO, DEI PRODUTTORI O AUTO-PRODUTTORI**

Tra la società **C.E.I.S. CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO s.c.**, con sede in via  
Guglielmo Marconi 6 frazione Ponte Arche, Comune di Comano Terme (TN) di seguito indicata come  
Distributore, numero partita IVA e Codice Fiscale 00124060229, rappresentata dal suo Legale  
Rappresentante signor Vaia Dino e

Venditore che stipula il contratto per conto del Cliente Finale	Cod. Fiscale	Partita I.V.A.	
Indirizzo sede legale	Comune	CAP	Tel. 0

rappresentata dal Signor \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ ( )  
codice fiscale \_\_\_\_\_, legale rappresentante, che risulta autorizzato alla stipula del presente atto.

Premesso che

Il rapporto tra grossista e distributore è disciplinato dalle condizioni stabilite nel presente contratto, dalle norme emanate dall'Autorità o da altri enti ed organismi pubblici competenti in materia. Qualsiasi riferimento a disposizioni emanate dall'ARERA è automaticamente adottato, aggiornato o integrato al sopravvenire di innovazioni, modificazioni e interpretazioni stabilite dall'Autorità stessa.

CEIS svolge il servizio di trasporto dell'energia elettrica come qualificato dalla normativa vigente emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità o ARERA). Tutte le prestazioni, anche successive all'attivazione del servizio, che implicino lavori, interventi o modifiche sugli impianti di distribuzione o nelle caratteristiche tecniche del servizio dovranno essere richieste a CEIS fatto salvo e nel rispetto di quanto previsto in merito dalla del. ARERA n. 333/07 e s.m.i.

si conviene quanto segue

## CONDIZIONI PARTICOLARI

### Clienti finali e consegna dell'energia trasportata

**1)** I Clienti finali per conto dei quali viene stipulato il contratto e l'ubicazione delle relative forniture sono indicate nelle richieste di accesso al servizio formulate secondo le previsioni della normativa vigente emanate dall'ARERA.

Il rapporto tra il Grossista o altro mandatario e CEIS, è disciplinato dalle condizioni stabilite nel presente contratto, dalle norme emanate dall'Autorità o da altri enti ed organismi pubblici competenti in materia, nonché da eventuali condizioni speciali fissate nei singoli contratti e/o nei relativi allegati.

Qualsiasi riferimento a disposizione emanate dall'ARERA, è automaticamente adottato, aggiornato o integrato al sopravvenire di innovazioni, modificazioni e interpretazioni stabilite dall'Autorità stessa.

CEIS potrà modificare, dandone previamente adeguata pubblicità, le presenti condizioni per ottemperare a norme ufficiali o a statuazioni delle competenti autorità, ovvero per adeguarle al progresso tecnologico ed imprenditoriale o a standard internazionalmente accettati.

### 2) Decorrenza

Il presente contratto decorre dal **XX/XX/XXXX**, ha durata coincidente con l'anno solare, prima scadenza al **31/12/2018** e, in mancanza di specifiche indicazioni contrarie, si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta da parte del Venditore e altro mandatario da comunicare con lettera raccomandata o comunicazione via posta elettronica certificata con almeno un mese di preavviso.

Ogni comunicazione inerente i POD inseriti nel presente contratto di trasporto deve pervenire al Distributore tramite il portale S.I.I. o nei casi previsti dalle delibere dell'ARERA tramite posta elettronica certificata, nei tempi, termini e condizioni previsti dalle disposizioni dell'ARERA.

Parimenti, il Venditore o altro mandatario potrà comunicare al distributore tramite il SII o nei casi previsti dalle delibere dell' ARERA via posta elettronica certificata il nominativo dei singoli POD e quindi dei singoli clienti finali nei riguardi dei quali il servizio di trasporto non dovrà più essere prestato all'interno del presente contratto. Il Distributore cesserà di effettuare il servizio dalla decorrenza indicata dal SII. In ogni caso, con riguardo ai termini e alle condizioni previste nel presente articolo, trovano applicazione le eventuali disposizioni dell'ARERA.

### **3) Incremento del servizio**

Nel corso della vigenza contrattuale, il Venditore o altro mandatario potrà chiedere che venga effettuato il servizio di trasporto anche nei riguardi di nuovi clienti finali, comunicando al Distributore, secondo le vigenti normative, un aggiornamento dei clienti associati al Venditore. Il Distributore inizierà ad effettuare il nuovo servizio nei termini e alle condizioni previste dall'ARERA

### **4) Opzione tariffaria**

In relazione alla tipologia del cliente finale e alla fornitura richiesta per il servizio di trasporto svolto il Distributore applica l'opzione tariffaria approvata dall'ARERA.

### **5) Tensione e fasi**

La bassa tensione è una tensione nominale tra le fasi inferiore o uguale a 1 kV. La media tensione è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV. Il valore della frequenza è di 50 Hz.

### **6) Tolleranze**

Per la tensione è del  $\pm 10\%$ ; per la frequenza è del  $\pm 1\%$  (durante il 99,50% di un anno).

### **7) Potenza**

Per ciascun Cliente finale la potenza disponibile è quella per cui il cliente finale ha corrisposto gli oneri di allacciamento.

Ove vengano rilevati almeno 2 superi di Potenza nell'arco degli ultimi 12 mesi, il Distributore provvede all'addebito dell'importo corrispondente all'adeguamento del contributo diallacciamento per i punti di prelievo interessati.

### **8) Potenza ed opzione tariffaria. Determinazione dei prelievi**

8.1 Relativamente alla potenza impegnata, nonché all'opzione tariffaria da applicare al servizio in oggetto, le parti rinviano a quanto prescritto e/o approvato dalle competenti Autorità ed alle successive integrazioni e modificazioni.

8.2 Anche con riguardo alla determinazione dei prelievi, di potenza e di energia, vale quanto stabilito dalle parti al precedente punto 8.1.

### **9) Fattore di Potenza ed energia reattiva**

Il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico per prelievi nelle fasce F1 e F2 non deve essere inferiore a 0,90 e quello medio mensile non deve essere inferiore a 0,70. In caso di mancato rispetto di quanto sopra, su richiesta del Distributore il Venditore o altro mandatario è tenuto a richiedere la modifica degli impianti del Cliente in modo da riportarlo almeno a tale valore. Alle utenze non domestiche connesse in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e nel caso di utenze non domestiche connesse in media tensione, per i quantitativi di energia reattiva induttiva prelevati, espressi in kVarh, numericamente eccedenti il 33% del corrispondente prelievo di energia attiva, espresso in kWh, si applicano i corrispettivi previsti dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti pro-tempore. In nessun caso l'impianto del Cliente deve erogare energia reattiva verso la rete del Distributore. Il Distributore applica all'energia reattiva induttiva eventualmente erogata dall'impianto del Cliente i corrispettivi previsti dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti pro-tempore.

## 10) Termini di scadenza delle fatture

Il pagamento delle fatture deve avvenire entro il termine di scadenza riportato in fattura, come da delibere dell'ARERA

## 11) Prezzi e variazioni condizioni

Relativamente ai prezzi da applicare al servizio di trasporto le parti rinviano a quanto prescritto o approvato dalle competenti Autorità.

## DEFINIZIONI

**ARERA:** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

**Cliente o Cliente finale:** è la persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete pubblica o privata anche attraverso reti o linee private.

**Autoproduttore:** persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi e/o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.

**Distributore:** è la società CEIS sc - CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO società cooperativa.

**Venditore:** persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di trasmissione e distribuzione, che stipula il presente contratto in nome proprio e per conto dei Clienti finali.

## CONDIZIONI GENERALI

### 1) Condizioni per ottenere il servizio di trasporto – Stipulazione del contratto

1.1 Il contratto di trasporto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) In relazione ai punti di prelievo per i quali viene erogato il servizio di trasporto è attivo il servizio di connessione alla rete del Distributore e/o gestore di rete;
- b) I Clienti finali, per conto dei quali il Venditore o altro mandatario agisce, non hanno obbligazioni insolute, nei confronti del Distributore, relative ad altri contratti di trasporto e/o vettoriamento, ovvero relative alla connessione e/o allacciamento alla rete, nonché ad eventuali regolamenti di esercizi sottoscritti con il gestore di rete competente; qualora esistessero posizioni non definite, il contratto diverrà operativo solo dopo la definizione di esse;
- c) Su richiesta ed entro i tempi specificati da CEIS, il Venditore o altro mandatario a titolo di garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto dovrà prestare idonea garanzia a favore del Distributore, nella forma alternativamente di fidejussione bancaria o assicurativa escutibile "a prima richiesta", deposito cauzionale infruttifero, giudizio di rating creditizio o lettera di garanzia con clausola "a prima richiesta" rilasciata dalla società controllante, per un importo equivalente alla stima di tre mesi di erogazione del servizio di trasporto per i punti di prelievo contenuti nel presente contratto di trasporto; detta garanzia andrà prestata e ove necessario sostituita e/o integrata e/o rinnovata periodicamente in conformità a quanto espressamente disciplinato nell'Allegato B del codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica allegato alla Delibera 268/2015/R/EEL dell'ARERA. Potrà essere escussa o utilizzata in compensazione, nel caso di mancato pagamento delle somme dovute dal Grossista o altro mandatario, con obbligo per quest'ultimo di reintegrarla entro 30 giorni dalla richiesta in tal senso inviatagli da CEIS.

1.2 Il Distributore e/o gestore provvede alla realizzazione degli impianti occorrenti per addurre l'energia trasportata fino al punto di consegna e ne rimane proprietario. Il Cliente finale è tenuto a corrispondere anticipatamente al Distributore e/o gestore il contributo di allacciamento eventualmente dovuto qualora il fabbisogno massimo di potenza dovesse eccedere il valore di potenza disponibile al quale si riferiscono i pregressi oneri di allacciamento alla rete.

1.3 Il contratto deve essere stipulato per iscritto e corredato della documentazione di cui all'art. 1.1 (quando richiesta da CEIS) o altra documentazione necessaria secondo le disposizioni normative vigenti.

## **2) Servizio di misura**

Il Distributore si impegna ad effettuare l'attività di misura, ivi inclusa la determinazione dei prelievi di potenza e di energia, in conformità alle disposizioni normative vigenti e comunque con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata.

La responsabilità in riguardo alle attività di installazione e manutenzione dei misuratori nonché alla raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica verrà svolta dal Distributore in conformità a quanto stabilito dalle delibere dell'ARERA in vigore ed i corrispettivi applicati per lo svolgimento di tali attività saranno quelli stabiliti dall'ARERA.

## **3) Periodicità della fatturazione**

Il Distributore, in relazione ai corrispettivi e ai compensi previsti dal presente contratto, nonché agli oneri fiscali ed ogni altro onere previsto dalla normativa vigente, emette fatture, intestate al Venditore o altro mandatario, con frequenza mensile e comunque in conformità alle disposizioni normative vigenti dell'ARERA per quel che concerne le tipologie di fattura, i termini per l'emissione delle fatture e le scadenze di pagamento delle stesse e il contenuto e le modalità di invio dei documenti di fatturazione.

La fatturazione dei corrispettivi dovuti a CEIS è effettuata, con l'ordinaria periodicità adottata da CEIS stesso nel rispetto delle prescrizioni emanate dall'ARERA, in base ai dati di lettura dei gruppi di misura.

In ogni caso saranno addebitati i corrispettivi previsti dall'Autorità nel caso di energia reattiva induttiva prelevata in eccesso dall'impianto del Cliente finale.

I corrispettivi sono al netto degli oneri fiscali e delle componenti definite dall'ARERA, afferenti la copertura degli oneri generali del sistema elettrico, che sono a carico del Grossista o altro mandatario e del Cliente Finale.

## **4) Modalità di calcolo dei prelievi**

4.1 Le fatture sono emesse sulla base dei prelievi rilevati a cura del Distributore e/o gestore di rete. Se per qualsiasi causa non fosse possibile disporre della lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, il Distributore si riserva la facoltà di inviare al Venditore o altro mandatario una fattura il cui importo sarà determinato sulla base dei prelievi effettuati dai Clienti in periodi precedenti e salvo conguaglio una volta rilevati i dati di prelievo.

4.2 All'atto della cessazione del contratto od anche della cessazione del servizio per uno o più Clienti finali, comunque determinati, sarà emessa una fattura finale di trasporto e dalla contestuale rilevazione della lettura del misuratore. In caso di impedimento a effettuare la rilevazione della lettura del misuratore, la fattura finale sarà calcolata sulla base della media dei prelievi secondo quanto previsto all'art. 4.1, salvo il conguaglio finale da effettuare al momento della rilevazione della lettura del misuratore.

## **5) Pagamento**

5.1 Il Venditore o altro mandatario si impegna a pagare le fatture a mezzo bonifico bancario o postale utilizzando le coordinate che saranno a tal fine comunicate dal Distributore. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato in ciascuna fattura. In ogni caso, il termine non potrà essere inferiore a quanto riportato nelle condizioni particolari e comunque ai termini prescritti dall'ARERA.

5.2 Il pagamento della fattura libera il Venditore o altro mandatario dai suoi obblighi se avviene nei termini e con le modalità sopra indicate. Il pagamento non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione.

In ogni caso CEIS si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi.

5.3 Sono a carico del Venditore o altro mandatario e vengono inclusi in fattura gli oneri fiscali relativi al contratto e al servizio di trasporto e tutte le altre somme (come, per esempio, maggiorazioni) che il Distributore sia obbligato ad addebitare ai suoi clienti per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni e altri atti adottati dalle Autorità competenti.

## **6) Interessi di mora e ulteriori spese**

6.1 Decorso il termine di scadenza per il pagamento, il Distributore fatto, salvo ogni altro diritto riconosciutogli dal presente contratto, addebiterà gli interessi di mora calcolati ai sensi di quanto disposto nell'Allegato C del codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica allegato alla Delibera 268/2015/R/EEL dell'ARERA e successive modifiche.

6.2 Inoltre, il Distributore addebiterà al Venditore o altro mandatario le eventuali ulteriori spese sostenute, quali il costo delle spese postali relative alle comunicazioni di sollecito di pagamento della fattura. In ogni caso il Distributore si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle sedi più opportune.

6.3 Per ogni disattivazione o riattivazione del servizio di trasporto, il Venditore o altro mandatario è tenuto a corrispondere una somma pari al costo sostenuto per tali operazioni, come previsto dalle deliberazioni dell'ARERA.

## **7) Reclami e Comunicazioni:**

7.1 In ogni caso e in ogni momento, il Venditore o altro mandatario può presentare direttamente istanza all'ufficio del Distributore indicato in fattura, ovvero inviare a tale ufficio motivato reclamo scritto o richiesta di chiarimenti tramite posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno.

7.2 Le comunicazioni dirette al Cliente finale e/o Grossista o altro mandatario saranno effettuate da CEIS mediante posta elettronica certificata, e-mail o lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente finale e/o Grossista o altro mandatario oppure inserite in fattura ed entreranno in vigore con le decorrenze indicate in tali comunicazioni o avvisi.

7.3 Qualora il reclamo riguardi l'importo esposto in fattura, il Distributore non sospenderà la riscossione della fattura oggetto di contestazione.

7.4 Il Distributore riferisce al Venditore o altro mandatario con la massima celerità e comunque non oltre trenta giorni solari dalla data di ricevimento del reclamo. La risposta sarà motivata e conterrà, in caso di accoglimento, anche la disposizione delle misure necessarie per rimediare ai fatti denunciati ovvero, in caso di rigetto, l'indicazione degli eventuali diversi rimedi esperibili dal Venditore o altro mandatario.

## **8) Cessione del contratto**

8.1 Il Distributore potrà cedere il contratto ad altra impresa autorizzata a fornire il servizio di trasporto.

8.2 Il Venditore o mandatario potrà cedere il contratto di trasporto ad altro mandatario, a condizione che quest'ultimo al momento del subentro abbia prestato la garanzia di cui all'art 1 delle condizioni generali del presente contratto.

## **9) Limiti di prelievo – Aumenti di potenza disponibile**

9.1 Il Cliente finale non può cedere l'energia a terzi e potrà utilizzare l'energia trasportata solo nei limiti previsti per il servizio di distribuzione, in particolare per quanto riguarda il fabbisogno massimo di potenza, restando responsabile in caso contrario secondo quanto previsto dalla vigente disciplina contrattuale, tariffaria, tributaria e amministrativa.

- 9.2 Il Venditore o altro mandatario riconosce e dà atto che il valore di “potenza disponibile” corrisponde al fabbisogno massimo di potenza dei singoli Clienti e che tale valore si intende a tutti gli effetti come livello di potenza massima prelevabile dal Cliente e reso disponibile dal Distributore.
- 9.3 Non sono consentiti prelievi eccedenti la “potenza disponibile”. Ove ciò si verificasse, se la potenzialità degli impianti del gestore della rete interessato lo consente, il Distributore e/o gestore competente, fermo restando quanto previsto all’art. 7 delle condizioni particolari, comunica al Venditore o altro mandatario l’eventuale necessità di modifica contrattuale per adeguare il valore della potenza disponibile al nuovo fabbisogno e l’eventuale necessità dell’adeguamento del corrispettivo per la connessione, tenendo in ogni caso conto della potenzialità degli impianti CEIS.
- 9.4 Qualora invece, sempre in relazione alla capacità degli impianti del gestore della rete interessato, l’aumento della potenza disponibile non fosse possibile, il Distributore, fermo restando anche in tal caso la fatturazione dei prelievi effettuati in funzione della potenza prelevata come previsto all’art. 7 delle condizioni particolari, ne dà comunicazione al Venditore o altro mandatario ed al Cliente. Se ciò nonostante il Cliente effettua dei prelievi eccedenti la potenza disponibile, il Distributore può sospendere l’esecuzione ovvero risolvere il servizio di trasporto limitatamente al punto di prelievo del Cliente interessato.

## **10) Modifiche delle caratteristiche dell’energia trasportata o degli impianti**

Il Distributore e/o gestore di rete competente in base alle norme e disposizioni vigenti in materia, può modificare le caratteristiche del servizio di trasporto dell’energia che fornisce ai Clienti ovvero i propri impianti adeguandoli alle norme o al progresso tecnologico, alla luce delle più recenti e affidabili acquisizioni tecniche e scientifiche, o a standard internazionalmente accettati. In tal caso, il Distributore e/o gestore competente preavverte il Venditore o altro mandatario, mediante idonea comunicazione o avviso in fattura. In particolare, se il Cliente dovrà, in conseguenza della modifica, provvedere all’adeguamento dei propri impianti ed apparecchi, il Venditore o altro mandatario sarà avvertito almeno sei mesi prima della modifica stessa ove essa riguardi le caratteristiche dell’energia ovvero 30 giorni prima ove la trasformazione degli impianti ed apparecchi avrà luogo a cura e spese del Distributore e/o gestore competente e del Cliente per quanto di rispettiva proprietà.

## **11) Danni causati dall’energia trasportata**

Il Distributore non risponde dei danni causati dall’energia trasportata, salvo che per cause a qualsiasi titolo imputabili al Distributore stesso.

## **12) Impianti e apparecchi del Cliente – Verifiche**

Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del punto di consegna. Essi debbono corrispondere alle norme di legge e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ed il loro uso non deve provocare disturbi alla rete del Distributore e/o gestore di rete competente. Qualora, a seguito di verifiche effettuate, dovessero risultare delle irregolarità sugli impianti del Cliente, il Distributore può sospendere il servizio di trasporto limitatamente al punto di prelievo in oggetto per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti stessi, dandone comunicazione al Venditore.

## **13) Impianti ed apparecchi del Distributore o gestore di rete se diverso dal Distributore – Verifiche**

13.1 Il Venditore o altro mandatario può richiedere per iscritto (tramite pec o raccomandata A/R) in qualsiasi momento la verifica dei misuratori. Nel caso di verifiche ai contatori richieste dal Venditore o altro mandatario, le spese sono a carico di quest’ultimo se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti di precisione previsti per il misuratore. Le spese di verifica verranno calcolate secondo i criteri previsti dalla normativa dell’ARERA. Il loro esatto ammontare verrà in ogni caso comunicato al Venditore o altro mandatario al momento della richiesta di verifica. Se invece gli errori non risultano compresi entro i limiti sopraindicati, le spese di verifica saranno a carico del Distributore e/o gestore di rete, il quale provvede al ripristino della funzionalità del medesimo misuratore.

13.2 Il Venditore o altro mandatario ha sempre diritto di richiedere la ritaratura dei complessi di misura, a proprie spese, in modo che gli errori dei singoli apparecchi componenti, verificati in laboratorio, non siano superiori a

quelli ammessi per le prove di selezione dalle vigenti norme CEI (o, in mancanza, dalle norme della Commissione Elettrotecnica Internazionale IEC) per gli stessi apparecchi nuovi provenienti dai costruttori ed aventi il medesimo indice di classe di precisione.

Nel caso il Venditore o altro mandatario richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi del Distributore e/o gestore di rete, le spese sono a carico del Venditore o altro mandatario se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi del Distributore e/o gestore di rete. Il Venditore o altro mandatario è tenuto a corrispondere al Distributore un importo pari al costo sostenuto dal Distributore e/o gestore di rete per l'intervento, determinato in base ai criteri di cui all'art.13.1.

#### **14) Ricostruzione dei prelievi a seguito di malfunzionamento del misuratore (gruppo di misura)**

14.1 Nel caso si verifichino irregolarità di funzionamento del misuratore situato nel punto di prelievo, l'intervento di manutenzione del Distributore o del gestore di rete competente è effettuato secondo quanto previsto dalla normativa dell'ARERA, dandone tempestiva informazione al Venditore o altro mandatario ed al Cliente.

14.2 Qualora il misuratore installato presso il Cliente, a seguito delle verifiche effettuate, evidenzia un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei prelievi, il Distributore e/o gestore di rete, informa il Venditore o altro mandatario ed il Cliente mediante rilascio di copia del relativo verbale compilato dal personale che ha effettuato la verifica.

14.3 Il Distributore ricostruirà i prelievi sulla base dei risultati di verifica del misuratore (tipologia di misura, tipo di malfunzionamento, dati di misura disponibili sul prelievo di energia elettrica, errore di misura in determinate condizioni di carico). Il Distributore effettuerà le valutazioni sull'errore da attribuire alla misura di energia elettrica nel periodo di malfunzionamento e sui metodi di ricostruzione applicabili; determinando l'algoritmo di ricostruzione dell'energia prelevata, a partire da quella misurata in modo non corretto. Qualora fosse necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, la verifica potrà comportare l'installazione di altre apparecchiature di misura atte a consentire un confronto tra l'energia effettivamente prelevata e quella irregolarmente misurata. Tale procedura si applicherà, per quanto possibile, anche alla potenza misurata dal misuratore guasto. La ricostruzione avrà effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, dall'inizio del mese in cui l'irregolarità è stata rilevata. Qualora non sia possibile determinare la ricostruzione sulla base dei risultati di verifica, la stessa è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.

14.4 L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei prelievi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o dell'evento che ha causato il malfunzionamento, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, saranno resi noti al Venditore o altro mandatario ed al Cliente prima dell'eventuale sostituzione del misuratore guasto (o dei componenti guasti) e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del misuratore. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del misuratore, tale sostituzione può avvenire soltanto con la sottoscrizione del Cliente che, presa visione dei prelievi registrati dal misuratore al momento della sua sostituzione, li conferma. In caso di rifiuto alla sostituzione, il Distributore e/o gestore di rete sarà esonerato da ogni responsabilità relativa alla irregolarità del servizio di trasporto dell'energia o alla correttezza delle registrazioni, ricostruibili anche in via presuntiva ai sensi del presente articolo, fatta salva ogni azione del Distributore e/o gestore di rete tesa a ristabilire una situazione di correttezza nel rilevamento.

14.5 Il Venditore o altro mandatario ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei prelievi da parte del Distributore per inviare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, all'ufficio del Distributore indicato nella fattura.

Ai reclami relativi all'importo addebitato in fattura conseguente all'avvenuta ricostruzione dei prelievi, si applicano invece le disposizioni di cui all'art. 7. Qualora i suddetti reclami, inoltrati nei modi e nei tempi di cui all'art. 7, siano in forma scritta e, in ogni caso, nelle more della risoluzione di una controversia relativa alla ricostruzione dei prelievi, il Distributore e/o gestore di rete non sospenderà il servizio di trasporto di energia elettrica al Venditore o altro mandatario per il debito concernente la ricostruzione dei prelievi medesima.

#### **15) Casi di interruzione e limitazione del servizio di trasporto**

15.1 Il Distributore e/o gestore di rete fornisce il servizio di trasporto di energia con continuità, salvo patti speciali, casi di forza maggiore e cause esterne non imputabili al distributore, quali guasti provocati da clienti, danni provocati da terzi (ad esempio, incendi, contatti fortuiti, danneggiamento di conduttori, etc.), scioperi, atti delle Autorità nonché mancata alimentazione da interconnessione con altri esercenti o disposizioni del Gestore della

Rete di Trasmissione Nazionale che comportino disalimentazioni totali o parziali della rete alla quale il Cliente è connesso.

15.2 Il Distributore e/o gestore di rete competente inoltre può interrompere il servizio di trasporto per cause di oggettivo pericolo e per ragioni di servizio, cioè per manutenzione, per riparazione dei guasti sugli impianti elettrici, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi o per motivi di sicurezza anche connessi all'espletamento di altri servizi di pubblica utilità, o per consentire l'effettuazione di lavori da parte di terzi, adoperandosi per evitare, per quanto possibile, disturbo alla clientela. Tali interruzioni nonché le interruzioni, sospensioni o limitazioni del servizio di trasporto dovute a cause accidentali non imputabili al Distributore, a scioperi che non dipendano da inadempienze contrattuali del Distributore, a ordini o provvedimenti delle Autorità, a variazioni di frequenza o tensione per cause accidentali non imputabili al Distributore oppure a cause di forza maggiore, non danno luogo a riduzioni delle somme dovute per il servizio di trasporto né a risarcimento danni o in genere indennizzi né a risoluzione del contratto, fatto salvo quanto stabilito dalla legge e dalla normativa specifica vigente per il settore della distribuzione elettrica.

## **16) Sospensione del servizio di trasporto dell'energia elettrica e risoluzione del contratto**

16.1 Se il Venditore o altro mandatario non rispetta le norme contrattuali il Distributore può:

- a) sospendere il servizio di trasporto di energia elettrica per violazione di una delle disposizioni degli artt. 1, 5, 9, 10 e 12, con addebito, oltre che dei corrispettivi dovuti, delle eventuali ulteriori spese connesse con la sospensione e la riattivazione, calcolate come previsto all'art. 6. La sospensione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta di messa in mora via posta elettronica certificata, con cui il Distributore preavverte il Venditore o altro mandatario della sospensione;
- b) successivamente risolvere di diritto il contratto, per violazione di una delle disposizioni degli artt. 1, 5, 9, 10 e 12, con addebito delle eventuali ulteriori spese, come calcolate all'art. 6 e degli eventuali maggiori danni (se non riferibili alla violazione degli obblighi di pagamento di cui all'art. 5). La risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Venditore o altro mandatario;
- c) in relazione ai singoli Clienti e/o punti di prelievo direttamente interessati, nei casi di prelievi fraudolenti di energia elettrica, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fattura (che dovrà comunque risultare da verbale di verifica predisposto dal Distributore e/o gestore di rete per l'inoltro alle competenti Autorità), nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura in modo non conforme al contratto, fermo restando l'obbligo del Venditore o altro mandatario di pagare i corrispettivi per i prelievi effettuati in frode:

c.1 - sospendere il servizio di trasporto, con effetto immediato a far data dalla esecuzione della verifica e senza preavviso scritto; la riattivazione del servizio di trasporto è tempestivamente effettuata, in caso di prelievo fraudolento, se il Venditore o altro mandatario avrà provveduto al pagamento degli importi dovuti per i danni al gruppo di misura e per le spese di verifica, delle eventuali ulteriori spese calcolate come previsto all'art.6 e, nel caso di riattivazione non autorizzata, dei corrispettivi relativi ai prelievi effettuati;

c.2 - risolvere di diritto il contratto, nel caso che il Venditore o altro mandatario non effettui il pagamento previsto al precedente punto c.1, previo invio di una comunicazione scritta al Venditore o altro mandatario contenente l'intimazione ad adempiere;

- d) sospendere il servizio di trasporto o risolvere di diritto il presente contratto in caso di morosità pregresse del Venditore relative ad altri contratti di trasporto dell'energia elettrica stipulati dal medesimo Venditore o mandatario con il Distributore, anche se risolti. La sospensione o la risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Venditore o altro mandatario, contenente il preavviso e l'intimazione ad adempiere.

Ove la violazione o l'inadempimento sia riconducibile in via esclusiva ad uno o più Clienti, il Distributore procederà alla sospensione o risoluzione del contratto in via parziale, limitatamente al servizio prestato nei riguardi dei clienti interessati dalla violazione o inadempimento. Resta in ogni caso salva la facoltà del Distributore di sospendere o risolvere integralmente il presente contratto nel caso di inadempimento da parte del Venditore o altro mandatario agli obblighi di cui agli artt. 1.1, lett. c), e 5. E' fatta, altresì, facoltà allo stesso Distributore di inviare la comunicazione prevista nei riguardi del Venditore o altro mandatario, per conoscenza, anche ai Clienti finali interessati dalla sospensione o risoluzione.

Resta fermo, in ogni caso, che, entro i 15 giorni decorrenti dalla data di spedizione delle predette comunicazioni del Distributore, il Venditore o altro mandatario, per evitare la sospensione o la risoluzione può sanare la violazione e provvedere al pagamento di quanto dovuto, portando a conoscenza del Distributore gli estremi del pagamento con



le modalità indicate nelle comunicazioni stesse. Il suddetto termine di 15 giorni viene automaticamente portato a 20 giorni qualora risulti un ritardo o disagio postale.

La sospensione non sarà applicata, oltre che nei casi specificamente previsti dal presente contratto, anche nelle ipotesi in cui il Venditore o altro mandatario abbia pagato regolarmente la fattura ma l'importo non sia stato ancora accreditato al Distributore e sempre che il Venditore o altro mandatario ne dia notizia al Distributore medesimo, secondo le modalità e i tempi indicati nel periodo che precede.

16.2 In tutti i casi contemplati nel presente articolo, ad eccezione dell'inoltro degli estremi del pagamento secondo quanto previsto all'art.16.1 penultimo periodo, le comunicazioni scritte fra le Parti si riterranno valide solo se trasmesse mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata.

16.3 In nessun caso la sospensione e la risoluzione potranno essere effettuate durante i giorni indicati come festivi dal calendario comune, i giorni di sabato ed i giorni precedenti il sabato o i giorni festivi.

16.4 In caso di inadempimento, da parte del Distributore, delle obbligazioni nascenti dal presente contratto, il Venditore con comunicazione scritta via pec o raccomandata A/R inviata all'indirizzo del Distributore indicato nella fattura, contesterà allo stesso l'inadempimento intimando di sanare la violazione.

16.5 Qualora il Distributore non adempia entro i venti giorni successivi alla spedizione di detta comunicazione, il Venditore potrà, fermo restando il diritto del Venditore e del Cliente Finale al risarcimento dell'eventuale danno, risolvere il servizio di trasporto con riferimento a tutti i Clienti e punti di prelievo.

## **17) Recesso unilaterale dal contratto**

Il Venditore ha facoltà di recedere dal contratto mediante raccomandata A.R. o e-mail per posta elettronica certificata.

Il recesso è efficace a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento da parte del Distributore della relativa comunicazione di recesso, fermo restando l'obbligo del Venditore di provvedere al pagamento degli importi spettanti al Distributore per il servizio fino ad allora prestato.

## **18) Disposizioni di legge vigenti**

Per quanto non espressamente riportato nel presente contratto si fa riferimento a quanto stabilito dal codice civile o dai provvedimenti emanati in proposito dall'ARERA o da altri enti ed organismi pubblici competenti in materia, nonché da eventuali condizioni speciali fissate nei singoli contratti e/o nei relativi allegati. Si intendono automaticamente inserite nel contratto eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge, dall'ARERA o da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti. Parimenti, si intendono abrogate le clausole del contratto che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente paragrafo. Qualora a seguito dei provvedimenti suddetti si renda necessaria l'integrazione del contratto o la sostituzione di una o più clausole ed i contenuti di detti provvedimenti non siano suscettibili di inserimento automatico, il Distributore provvederà a formulare le conseguenti clausole integrative o modificative e a renderle note al Venditore ai fini della conseguente sottoscrizione. Le eventuali modifiche del contratto non interrompono il servizio di trasporto e non novano il contratto vigente.

## **19) Riservatezza – Autorizzazione all'utilizzo delle misure dell'energia elettrica**

Il Venditore o altro mandatario dichiara di essere stato informato di quanto previsto dagli articoli 13 e 7 del D.lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, a tal fine, consente al Distributore, con la sottoscrizione del presente contratto, il trattamento e la comunicazione dei dati raccolti ed elaborate in relazione al presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessarie alla sua esecuzione.

## **20) Elezione di domicilio e Foro competente**

Il Venditore o altro mandatario elegge domicilio presso la propria sede legale. Per le controversie è esclusivamente competente il Foro di Trento.

Il Venditore o altro mandatario dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopraesposte clausole e di approvare specificatamente, con riferimento agli artt.1341 e 1342 del codice civile:

**le seguenti clausole delle condizioni particolari:** art. 2 (rinnovo annuale del contratto salvo disdetta con lettera raccomandata o e-mail per posta elettronica certificate un mese prima della scadenza ovvero secondo quanto previsto nelle eventuali condizioni generali pure espressamente conosciute ed approvate dal Venditore o altro mandatario - cessazione del servizio nei riguardi del singolo Cliente finale), art. 3 (servizio di trasporto nei riguardi di un nuovo Cliente finale tramite portale SII), art. 9 (richiesta del Distributore di modifica degli impianti del Cliente per l'energia reattiva);

**le seguenti clausole delle condizioni generali:** art.7 (procedure di reclamo), art.8 (cessione del contratto), art.9 (limiti di prelievo e di utilizzazione del servizio di trasporto – risoluzione del contratto), art.10 (eventuali modifiche delle caratteristiche del trasporto dell'energia o degli impianti), art.11 (danni causati dall'energia a valle del punto di consegna), art.12 (conformità degli impianti del Cliente alle norme CEI ed altri requisiti previsti dalla normativa vigente), art.14 (ricostruzione dei prelievi, termini per osservazioni e procedura di reclamo), art.15 (interruzioni e limitazioni del servizio di trasporto), art.16 (diritti di sospensione e risoluzione del contratto anche relativamente ad altri servizi di trasporto), art. 20 (foro competente).